

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO - AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa che, ai sensi delle disposizioni antiriciclaggio previste dall'art. 49 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificate dal Decreto Legge 124/2019, la nuova disciplina riguardante l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti di deposito al portatore è la seguente:

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE E DI TITOLI AL PORTATORE

È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente **pari o superiore a 2.000 euro**. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo pari o superiore a euro 1.000 devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario ed essere muniti, fin dall'origine, della clausola di **non trasferibilità**.

Le banche, nel rispetto delle vigenti disposizioni, rilasciano i moduli di assegno bancari e gli assegni circolari muniti della clausola di non trasferibilità. Il Cliente può tuttavia richiedere per iscritto il rilascio in forma libera di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzare in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a euro 1.000 (vale a dire fino a euro 999,99), eccettuate le ipotesi in cui i beneficiari dei titoli siano una banca o Poste Italiane Spa.

Per ciascun modulo di assegno bancario e per ogni assegno circolare o vaglia emesso in forma libera, il richiedente dovrà corrispondere la somma di euro 1,50 a titolo di imposta di bollo.

LIBRETTI DI RISPARMIO AL PORTATORE

Resta ammessa esclusivamente l'emissione di **libretti di risparmio nominativi**. I **libretti di risparmio al portatore** che dovessero essere presentanti allo sportello incorreranno in una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro così come stabilito dall'art. 63 D.lgs. 231/07

Si invita la clientela a prendere buona nota delle suddette disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al personale della banca